

La Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 43 avente per oggetto: modifica al Piano generale degli impianti pubblicitari e al regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

#### ASSESSORE GANDI:

Come penso abbiate chiaro, gli impianti pubblicitari richiedono degli strumenti di carattere tecnico-giuridico che definiscano la tipologia degli impianti che sono consentiti, come debbano inserirsi nel contesto urbano e quindi come debbano essere collocati, oltre che come debba essere calcolata l'imposta conseguente.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari, che oggi andiamo a modificare unitamente al regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, ha come finalità, da un lato, quella di consentire a chi svolge questa attività di poterlo fare in maniera più semplice ed efficace possibile, quindi operare sul mercato svolgendo la propria attività di impresa in maniera efficace e il più possibile semplice, e dall'altro di salvaguardare il paesaggio della nostra città, l'aspetto della città e la percezione che noi ne abbiamo e degli spazi ad essa afferenti.

Vi è quindi da un lato un Piano generale degli impianti pubblicitari, e dall'altro un regolamento che determina le modalità attraverso le quali debba essere applicata l'imposta sulla pubblicità.

Perché siamo arrivati alla modifica di questi strumenti, che peraltro hanno visto anche un confronto cui ho anche personalmente partecipato con le associazioni di categoria, che rappresentano gli operatori del settore di mercato relativo; confronto che ha determinato anche, parzialmente, la modifica e l'integrazione di alcune delle previsioni contenute nei due diversi strumenti regolamentari.

Gli obiettivi che noi avevamo perseguito sono i seguenti: da un lato accogliere, all'interno soprattutto del Piano generale degli impianti pubblicitari, la disciplina di strumenti che a questo scopo vengono utilizzati dagli operatori, che all'epoca in cui venne adottato non esistevano, quindi, disciplinare ad esempio i *monitor*, gli impianti a telo di grosse dimensioni. Non so se avete presente quegli impianti che vengono collocati sopra le impalcature relative ai cantieri, più volte li vediamo. Anche quelli sono veicoli di natura pubblicitaria, che non erano previsti nell'originario piano, perché all'epoca non erano esistenti. Così come i *monitor* avevano una disciplina molto molto essenziale; all'epoca erano solo i *monitor* che venivano utilizzati dai negozi di elettrodomestici, che si vedevano attraverso la vetrina, oggi invece i *monitor* possono essere collocati anche a scopo puramente pubblicitario in qualsiasi altra collocazione, ovviamente fermi i limiti che ci siamo dati.

C'è stata un'evoluzione del tessuto urbano, che non è lo stesso che abbiamo conosciuto all'epoca, quindi ci sono nuove vie, edifici che sono stati modificati e ristrutturati, e così via.

Il Piano del territorio è stato via via modificato, e questo ha delle conseguenze di carattere anche normativo in ordine agli strumenti sulla base dei quali viene organizzata la collocazione degli impianti pubblicitari. Per esempio, nel 2010 è cambiato il perimetro del centro abitato. C'è un'esigenza di semplificazione, che poi vedremo, se volete, nel dettaglio, cioè, ci sono alcuni di questi impianti, in particolare non i veri e propri impianti, ma le cosiddette insegne, che essendo strumenti molto più semplici e molto meno impattanti scontavano una disciplina piuttosto complessa per gli operatori, disciplina che oggi viene modificata, passando in quel caso dalla autorizzazione alla SCIA.

Infine, la stessa normativa di riferimento, in ordine al rilascio dell'autorizzazione è evoluta, al punto che noi possiamo, in alcuni casi, sostituire all'autorizzazione la SCIA, dovrebbero comparire le planimetrie in ordine alle aree A e B, dopo le vediamo.

In ordine all'applicazione e al regolamento relativo all'imposta sulla pubblicità, segnalo le principali modifiche intervenute. Per le insegne di esercizio, ossia quelle che vengono apposta sulle attività commerciali, si abbandona la necessità dell'autorizzazione, ma ci si limita alla SCIA che poi può essere verificata entro 60 giorni, con riguardo ai presupposti e ai requisiti di legge relativamente ai quali è stata concessa, così come altrettanto semplificata è la procedura che riguarda le attività di volantaggio e gli impianti di cantiere.

Le autorizzazioni, invece, relative alla pubblicità non di esercizio, quindi tutto quello che è diverso dall'insegna di esercizio, che deve scontare una procedura di autorizzazione, viene rilasciata previo parere obbligatorio della polizia municipale. In alcuni casi, quando l'impianto ha dimensioni significative, quindi quando ha una dimensione superiore a 18 metri quadri, è necessaria una valutazione della commissione edilizia, quindi per gli impianti di maggiore impatto viene previsto il passaggio davanti alle commissioni tecniche. In particolare, l'ufficio incaricato può avvalersi non solo del parere della commissione edilizia, ma anche della commissione paesaggio, se ritiene che questo sia opportuno.

Quindi, semplificazione per le insegne di esercizio, che hanno un impatto molto relativo in ordine alle finalità di cui parlavamo poc'anzi, quindi i riflessi sul contesto urbano e sul paesaggio; mentre invece, per gli impianti di dimensione maggiore, laddove si tratti di impianti pubblicitari inferiori a 18 metri quadri di estensione di superficie, la procedura di mera autorizzazione, laddove siano superiori a quella dimensione, c'è il passaggio anche avanti alle commissioni tecniche.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è stata anche essa semplificata, e soprattutto adeguata al fatto che oggi esiste uno sportello telematico a cui si può fare riferimento, e anche le conseguenti necessità documentali sono state ordinate e semplificate, ad esempio, non si prevede più che debbano essere allegati in più copie, ma in unica copia.

Questo per quanto riguarda il regolamento per l'applicazione dell'imposta.

Quanto al Piano generale degli impianti pubblicitari, la cosa che ritengo più interessante è la disciplina degli impianti permanenti non d'esercizio, in ordine alle distanze che devono osservare rispetto al limite della carreggiata piuttosto che ad altri cartelli esistenti, che è contenuta nell'articolo 5 del Piano e risulta oggi molto più lineare, coerente e semplice anche sotto il profilo della sua interpretazione, mentre in precedenza, devo dire che anche alla lettura di chi, come me, non ha cognizioni tecniche specifiche, risultava di difficile comprensione, e penso che potesse dare luogo a interpretazioni diverse. Calcolate che la mia esperienza in questo ambito è quella di un settore complesso, in cui le contestazioni nei confronti dei dinieghi o delle concessioni rilasciate dalla nostra Amministrazione sono frequenti, e in cui sono frequenti anche, purtroppo, i ricorsi e quindi il conseguente contenzioso.

Credo che la revisione di questa disciplina che è stata proposta consentirà a chi vorrà fare istanza di farlo potendo prevedere in maniera più certa quale potrebbe essere l'esito della richiesta, e quindi potrebbe limitare e avere una finalità deflattiva rispetto anche al potenziale contenzioso.

Unitamente alle distanze rispetto ai cartelli, mezzi pubblicitari, affissioni stradali e intersezioni ai limiti della carreggiata, ci sono alcuni principi che devono essere osservati, perché ogni impianto pubblicitario non deve ostacolare la visibilità della segnaletica, non deve ostacolare la visibilità necessaria al flusso normale

veicolare alle intersezioni, deve permettere un transito pedonale agevole, e deve arretrare di mezzo metro dal ciglio del marciapiede, ove presente.

Le eventuali delucidazioni di carattere tecnico ve le possono dare le persone che sono qui presenti, che sono gli autori veri di questa revisione, cioè l'architetto Cimmino e il dottor Mirandoli.

Nell'articolo 4 vengono indicati gli allegati e la loro specifica finalità. In particolare, gli allegati A e B perimetrano le aree della città nelle quali le quali gli impianti pubblicitari non possono essere collocati, ma esclusivamente le insegne di cui abbiamo parlato poc'anzi e le cosiddette pre-insegne su cui torneremo più avanti. Le pre-insegne, in particolare, sono quei segnali articolati su vere e proprie frecce, che dovrebbero orientare il cittadino, che a distanza indicano quelle che possono essere le attività commerciali o di pubblica utilità, che magari non sono immediatamente a ridosso dell'indicazione, ma sono nell'ambito di un raggio d'azione rispetto all'indicazione stessa, e vengono denominate "pre-insegne".

C'è tutta una disciplina specifica dedicata ad alcuni strumenti nuovi, che sono in particolare l'impianto pubblicitario con struttura a telo. Calcolate che quello è un impianto piuttosto impattante, e quello che occasionalmente poteva avvenire, come mi hanno spiegato il dottor Mirandoli e l'architetto Cimmino è che, utilizzando come pretesto l'esistenza di un cantiere e prolungandolo oltre le necessità concrete ed effettive, denunciando un'attività che poi mai si svolgeva all'interno di quel presunto cantiere, c'era qualcuno che poteva approfittare della situazione per tenere esposto questo telo pubblicitario ed avere i conseguenti introiti senza alcun limite e onere conseguente. Si è voluto porre un freno a questa pratica, che di fatto era una pratica abusiva, e quindi si è messo un insieme di limiti, una disciplina molto specifica, in questo caso all'articolo 12, che dice se e quando si possono fare queste attività, che devono rispettare i principi generali di cui ho parlato poc'anzi e le distanze che ho rapidamente citato, e che si possono mettere esclusivamente per interventi di manutenzione non ordinaria, e quindi devono essere interventi di un certo significato, e che la durata non può superare i 12 mesi. Ci sono poi dei limiti, laddove il cantiere venga reiterato nel tempo.

Lo stesso dicasi per il tema dei *monitor*, che ho ricordato prima. Anche lì, la precedente formulazione dell'articolo 19 poneva soltanto un limite generale, considerando solo quegli esercizi commerciali per i quali i visori televisivi, quindi le televisioni, erano l'oggetto stesso dell'attività commerciale. Oggi invece, come sappiamo, questi *monitor* possono essere collocati anche altrove, e quindi è indispensabile limitarne l'impatto rispetto al possibile riflesso che hanno sugli automobilisti, ad esempio, che distratti dalle immagini rischiano di procurare qualche problema. Così come il loro impatto può essere non soltanto visivo, ma anche acustico, e anche da questo punto di vista devono essere ritenuti applicabili a quegli strumenti i limiti che ordinariamente la nostra Amministrazione riconosce in tema di impatto sonoro.

Anche sotto il profilo della durata, le eventuali autorizzazioni sono state un po' ridotte nella loro prospettiva temporale, perché anziché i cinque anni che vedevo ricorrere più frequentemente nella precedente versione del Piano e del regolamento, oggi la durata è orientata sul triennio.

L'adeguamento degli impianti esistenti rispetto alle norme che vengono introdotte viene consentito nell'ambito delle procedure di rinnovo. Quindi, man mano che le autorizzazioni andranno a scadere, l'operatore dovrà adeguarle alle nuove regole. Credo siano visibili, poi magari ve le spieghino meglio loro le aree A e B nelle quali soltanto insegne e pre-insegne sono consentite, per il resto credo che gli aspetti generali io li abbia tutti più o meno sinteticamente esposti.

Aggiungo solo questo, ho ritenuto utile il confronto con le associazioni, perché in alcuni casi ci hanno consentito di arrivare a delle formulazioni più chiare dal punto di vista tecnico delle norme contenute nei due

regolamenti. Siccome l'Amministrazione, anche nella sua parte tecnica, era animata da un lato dalla volontà di preservare i beni comuni, e nel caso specifico il contesto e il paesaggio, e dall'altro, la volontà di mettere nella condizione chi deve lavorare all'interno di quel settore di mercato di farlo in assoluta serenità e con una maggiore semplicità nelle procedure, mi pare che queste due finalità siano state condivise anche dagli operatori, i quali in maniera costruttiva si sono relazionati con noi, accettando e insistendo sulle loro richieste laddove queste si rendevano compatibili con l'impianto complessivo, e rinunciando ad altre richieste di modifiche ed integrazioni laddove, sotto il profilo tecnico, non vi era tale compatibilità.

PRESIDENTE:

Sono stati presentati tre emendamenti. Do la parola al consigliere Deligios per presentare l'emendamento numero uno.

CONSIGLIERE DELIGIOS:

È un emendamento tecnico, che ha lo scopo di uniformare il Piano generale degli impianti al codice della strada, in relazione alle distanze delle frecce di indicazione che si trovano lungo le strade. L'emendamento è applicabile a due punti: all'articolo 10, comma 4 l'indicazione "3 km" sarebbe da sostituire con "5 km", e all'articolo 21, comma 2.3, l'indicazione "nel raggio non superiore a 3 km", dovrebbe essere sostituita dalla dicitura "distante non oltre 10 km".

Dopo la predisposizione della delibera, in un'ulteriore confronto anche con le organizzazioni e in relazione al fatto che ci sono alcuni elementi di scarsa chiarezza nel codice della strada, non è chiaro se si possano modificare alcune indicazioni secondo quanto era stato valutato dall'Amministrazione, si è deciso di riallinearsi per evitare contestazioni.

PRESIDENTE:

In attesa che si chiariscano gli altri due emendamenti appena presentati dal consigliere Zenoni, se qualcuno vuole iscriversi per la discussione.

Non ci sono altri emendamenti

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato dal consigliere Deligios.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 2 consiglieri astenuti (Tremaglia, Pecce), n. 26 voti favorevoli.

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il preindicatedo emendamento è stato approvato all'unanimità dei votanti.

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale modificata in conformità all'emendamento testé approvato.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 2 consiglieri astenuti (Tremaglia, Pecce), n. 26 voti favorevoli.

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

“”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 7 marzo 2019 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 12 marzo 2019 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) che assegna al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi locali.

Visto l'art. 52 del D. Lgs.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle entrate loro spettanti.

Visti i commi 161, 162, e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in materia di fiscalità locale.

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

Preso atto degli allegati al presente provvedimento, depositati agli atti.

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 marzo 2019.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

## D E L I B E R A

- 1) di apportare, per i motivi esposti in proposta, al “Piano generale degli impianti pubblicitari” e al “Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” le modifiche ed integrazioni come risultano indicate negli appositi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, così articolati:
  - a. norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, rispettivamente esposte:
    - i. nel testo a fronte rispetto al previgente (Allegato 1);
    - ii. nel nuovo testo coordinato (Allegato 3);
  - b. allegati in sostituzione ai precedenti:
    - i. mappa indicante il territorio comunale con indicazione delle zone di categoria A e B, oltre che a prescrizioni inerenti tratti stradali lungo le quali alcune tipologie di impianti pubblicitari non sono assentite (allegato A);
    - ii. mappatura degli spazi ove è consentita l'installazione di totem temporanei (allegato B);
    - iii. mappatura dei punti ove è consentito installare striscioni (allegato C);
    - iv. mappatura dello stato di fatto (Allegato D);
  - c. modifiche alle norme del regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel testo a fronte rispetto al previgente (Allegato 2);
- 2) di dare atto che le modificazioni come sopra approvate entrano in vigore dalla esecutività della suddetta deliberazione.

“”